



N.30714

REPUBBLICA ITALIANA

Sent. n. 214/24

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA LOMBARDIA

composta dai Magistrati:

Vito TENORE

Presidente rel.

Gaetano BERRETTA

Giudice

Walter BERRUTI

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, ad istanza della Procura Regionale, iscritto al numero 30714 del registro di segreteria, nei confronti di:

CAPASSO Pasquale nato Mariglianella (NA) il 17.07.1968 e residente in Ghedi (BS), via Ferdinando Magellano n. 76, C.F. CPSPQL68L17E954S;

ascoltata, nell'odierna udienza del 18.12.2024 la relazione del Magistrato designato prof. Vito Tenore e udito l'intervento del Pubblico Ministero nella persona del Sost. Procuratore Generale dr.sa Selene Francesca Lupacchino, nessuno per il convenuto;

viste le leggi 14 gennaio 1994, n. 19 e 20 dicembre 1996, n. 639.

FATTO

1. Con atto di citazione del 10.7.2024 la Procura Regionale conveniva innanzi a questa Sezione il soggetto in epigrafe, assistente amministrativo (personale ATA) presso diversi Istituti scolastici lombardi dal 2008 al 2023 (prima termine come supplente, poi a tempo indeterminato) all'epoca dei fatti, esponendo quanto segue:

	a) che, con segnalazione del 15.02.2023 del Dirigente dell'Istituto	
	Comprensivo "N. Berther" di S. Zeno e Montirone (BS), la Procura aveva	
	appreso che il sig. Capasso Pasquale, dipendente dell'Amministrazione	
	Scolastica (dal 2001 al 2011 a tempo determinato con supplenze, dal 2011 al	
	2023, data del licenziamento, a tempo indeterminato), aveva svolto attività	
	lavorativa privata incompatibile o comunque non preventivamente	
	autorizzata in costanza di rapporto di lavoro con la P.A.;	
	b) che il segnalante Istituto, notiziato del "doppio lavoro" da un esposto	
	anonimo, aveva espletato verifiche presso l'INPS di Brescia, che aveva	
	trasmesso l'estratto conto previdenziale del dipendente datato 19.10.2022,	
	dal quale risultava la sussistenza di una ulteriore posizione previdenziale	
	dell'interessato aperta dal 2008 e protratta sino al licenziamento avvenuto	
	nel 2023 presso la "s.a.s. Capretti Liscio Internazionale di Rizzi Angelo"	
	con funzioni di cameriere, concomitante con la posizione previdenziale	
	relativa al rapporto di lavoro con la P.A. (doc. 1, all. 2; doc. 3 doc.	
	Procura); tale duplicazione lavorativa era stata confermata e documentata	
	dalla Guardia di Finanza su delega della Procura;	
	c) che per tali condotte il convenuto era stato disciplinarmente	
	licenziato con decorrenza 17.1.2023;	
	d) che per tale attività extralavorativa il convenuto aveva percepito	
	l'importo lordo di € 22.177,81, la cui refusione bonaria era stata già	
	vanamente richiesta dal datore di lavoro, Istituto "N. Berther" di S. Zeno e	
	Montirone;	
	e) che il convenuto non aveva replicato all'invito a dedurre notificato	
	ex art.140 cpc.;	

	f) che la condotta predetta, connotata da dolo, violava gli artt. 98 cost.,	
	60 ss. dPR 3/1957 e 53, d.lgs. n.165/2001.	
	Tutto ciò premesso, la Procura attrice chiedeva la condanna del	
	convenuto al pagamento della somma complessiva di euro 22.177,81	
	(corrispondente agli introiti extralavorativi 2008-2023, percepiti in costanza	
	di lavoro con la PA) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, in	
	favore del Ministero dell’Istruzione e del Merito, e delle spese di giustizia in	
	favore dello Stato.	
	2. Il convenuto, ritualmente evocato con citazione notificata ex art.140	
	cpc, rimaneva contumace.	
	3. All'udienza dibattimentale del 18.12.2024, udita <i>per relationem</i> la	
	relazione del Magistrato designato, prof.Vito Tenore, la Procura sviluppava	
	i propri argomenti. Quindi la causa veniva trattenuta in decisione.	
	DIRITTO	
	1. Va preliminarmente statuita la contumacia del convenuto,	
	ritualmente evocato con citazione notificata ex art.140 cpc. e non	
	costituitosi.	
	2. La questione sottoposta al vaglio della Sezione concerne un tema	
	ormai arato sul piano giurisprudenziale, seppur con alcune iniziali	
	oscillazioni, e concernente la violazione dell’art.53, co.6-7bis, del d.lgs.	
	n.165 del 2001 a seguito dell’espletamento di attività extralavorative non	
	autorizzate o non autorizzabili (situazioni equiparate da prevalente	
	giurisprudenza contabile) da parte di pubblici dipendenti, comportante un	
	danno da mancato versamento del relativo importo percepito da terzi	
	all’amministrazione di appartenenza.	
	3	

	3. Sulla <i>ratio</i> della norma (<i>ex art.53, co.7, d.lgs. n.165 cit.</i>) e sul suo	
	inquadramento sistematico nell’ambito del generale principio di esclusività	
	delle prestazioni nel lavoro pubblico <i>ex art.98 cost.</i> , è sufficiente il rinvio a	
	precedenti specifici, i cui enunciati generali sono da intendere qui ribaditi in	
	ordine al riparto basico tra attività vietate (<i>art.60 segg.</i> , richiamato	
	dall’ <i>art.53, co.1, d.lgs. n.165 del 2001</i> e dall’ <i>art.6, co.9, l. n.240</i>) qui in	
	esame, attività autorizzabili (<i>art.53, co.2 e 7, d.lgs. n.165 del 2001</i>) e	
	attività liberalizzate (<i>art.53, co.6, d.lgs. n.165 cit.</i>) ed alle conseguenze	
	derivanti dall’espletamento di attività vietate o non autorizzate <i>ex art.53,</i>	
	<i>co.7, d.lgs. n.165: ex pluribus</i> , C.conti, sez.Lombardia, 27.4.2021 n.148; <i>id.</i> , 3	
	febbraio 2020 n.11; <i>id.</i> , 7 maggio 2019 n. 94; <i>id.</i> , 25 novembre 2014 n. 216,	
	<i>id.</i> , 30 dicembre 2014 n. 233, <i>id.</i> , 16 aprile 2015 n.54, <i>id.</i> , 12 ottobre 2018	
	n.199; <i>id.</i> , 31 ottobre 2018 n. 216.	
	Va inoltre ribadito in questa sede, in attesa di pronunciamento delle Sezioni	
	Riunate sul punto, l’indirizzo espresso da una condivisibile giurisprudenza	
	sulle attività assolutamente incompatibili con il rapporto di lavoro pubblico	
	<i>ex art.60, dPR n.3 del 1957</i> (quale quella qui in esame, afferente	
	duplicazioni cumulativa di lavori dipendenti, pubblico e privato), che, con	
	lettura costituzionalmente orientata (tesa ad evitare una altrimenti evidente	
	irragionevole discrasia di trattamenti), ha assimilato sul piano giuscontabile	
	qui in esame tale più grave fattispecie a quella degli incarichi astrattamente	
	autorizzabili, ma in concreto non autorizzati in ordine alla applicabilità delle	
	conseguenze <i>ex art.53 co.7, d.lgs. n.165 del 2001 (ex plurimis: C. conti, sez.</i>	
	<i>Lombardia, n. 161/2022; Lazio, n. 179/2021; Sicilia, n. 288/2019;</i>	
	<i>Basilicata, n. 10/2020; Piemonte n. 26/2020; Emilia-Romagna, n. 29/2020).</i>	
	4	

	all'art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001: va escluso, dunque, che,	
	nella fattispecie, si versi in una fattispecie di sanzioni pecuniarie irrogate	
	dalla Corte dei conti, quale disciplinata ex artt. 133 e seguenti del d. lgs. 26	
	agosto 2016 n. 174. La condotta omissiva del versamento del compenso da	
	parte del dipendente pubblico indebito percettore, di cui al successivo art.	
	53, co.7 <i>bis</i> , dà quindi luogo ad un'ipotesi autonoma di responsabilità	
	amministrativa tipizzata, a carattere risarcitorio del danno da mancata	
	entrata per l'amministrazione di appartenenza del compenso indebitamente	
	percepito e che deve essere versato in un apposito fondo vincolato. Dalla	
	natura risarcitoria di tale responsabilità consegue l'applicazione degli	
	ordinari canoni sostanziali e processuali della responsabilità, con rito	
	ordinario, previa notifica a fornire deduzioni di cui all'art. 67 c.g.c.	
	6. Venendo al merito, le risultanze istruttorie prodotte dalla Procura	
	comprovano adeguatamente l'espletamento doloso da parte del convenuto,	
	collaboratore amministrativo del Ministero dell'Istruzione e del Merito, di	
	attività extralavorativa, dal 2008 al 2023, presso la "s.a.s. Capretti Liscio	
	Internazionale di Rizzi Angelo" con funzioni di cameriere (il venerdì, sabato	
	e domenica per 2 o 3 ore: v. relaz GdF in atti), concomitante con la	
	posizione previdenziale relativa al rapporto di lavoro con la P.A. (doc. 1,	
	all. 2; doc. 3 doc. Procura); tale duplicazione lavorativa è stata confermata	
	dalla Guardia di Finanza su delega della Procura e risulta in atti (doc. 2,	
	all.ti 5 e 6 doc.Procura).	
	Tale condotta viola gli artt.60 ss. DPR n.3 del 1957 richiamati dall'art.53,	
	d.lgs. n.165 del 2001.	
	L'importo lordo reclamato è pari ad euro 22.177,81 (corrispondente agli	

	introiti extralavorativi 2008-2023, percepiti al lordo in costanza di lavoro	
	con la PA (doc. 2, all.ti 5 e 6 doc.Procura cit.).	
	Tuttavia, come questa Sezione ha più volte ribadito, in consapevole dissenso	
	con la poco convincente avversa tesi fatta propria dalle Sezioni Riunite	
	11.10.2021 n.13/QM, che tale importo va calcolato al netto e non al lordo	
	sulla scorta di argomenti (<i>in primis</i> il vantaggio comunque conseguito	
	dall'amministrazione fiscale e dalla comunità amministrata: art.1, co.1- <i>bis</i> ,	
	l. n.20 del 1994) già ampiamente sviluppati e ai quali è sufficiente rifarsi	
	(C.conti, sez.Lombardia, 8.4.2024 n.55; id., 26.3.2024 n.46; id., 20.11.2023	
	n.199; id., 17.5.2023 n.89, ma anche id., sez.II app. 15.12.2023 n.376, ma	
	già in passato Cons. Stato, Sez. III, 4 luglio 2011 n. 3984; Cons.Stato, Sez.	
	VI, 2 marzo 2009 n. 1164; TAR Lombardia, Sez. IV, 7 marzo 2013 n. 614;	
	C. conti, sez.Lombardia; 17.2.2017 n.14; id., Sez. III, 27.3.2014 n. 167, e n.	
	273 del 6 maggio 2014; id, Sez. Toscana, 8.9.2014 n. 159; id., Sez. Lazio n.	
	897 del 16 dicembre 2013; id., Sez. Lombardia 25 novembre 2014 n. 216,	
	30 dicembre 2014 n. 233 e 16 aprile 2015 n.54).	
	Parte attrice non ha però sviluppato, come sarebbe auspicabile in futuro in	
	tutti gli analoghi giudizi, un ulteriore calcolo al netto di tali somme, che il	
	Collegio ha dunque effettuato officiosamente sulla scorta della	
	documentazione in atti, desumendo le trattenute IRPEF e le varie	
	addizionali pagate dal Capasso e indicate in modelli 770 semplificati e in	
	Certificazioni uniche in allegati al doc.2 della Procura: tali importi	
	ammontano a 5.662 euro (di cui 5.095 per IRPEF e 567 per addizionali).	
	Detraendo tale importo dai 22.611,81 euro reclamati dalla Procura, si giunge	
	al netto di euro 16.949,81, somma da intendersi già ad oggi rivalutata ed al	

